

**Legge regionale 8 maggio 1980, n. 48 (BUR n. 31/1980)
(Novellazione)**

**MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 20 MARZO 1980, N. 18
"NORME DI CONTABILITÀ DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI
IN ATTUAZIONE DELL'ART. 50 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE
1978, N. 833"**

Art. 1

Il primo comma dell'art. 58 della legge regionale del 20 marzo 1980, n. 18, è così sostituito:

"Nei contratti per la fornitura di beni e servizi, non possono porsi termini di pagamento superiori a 90 giorni dalla data della fattura".